



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Il Direttore Generale

Progetto/Piano/Programma **Progetto di un impianto fotovoltaico, della potenza di 19,68 MW, integrato con un impianto di produzione di idrogeno verde, e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei comuni di Statte (TA) e Taranto.**

Procedimento **Decreto di compatibilità ambientale**

ID Fascicolo **8355**

Proponente **METKA EGN Apulia S.r.l.**

Elenco allegati **Parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 210 del 20 ottobre 2023**

Parere del Ministero della Cultura di cui alla nota prot. MIC_SS-PNRR 3139-P del 26 gennaio 2024

✓ Resp.Set: Terzoli S.
Ufficio: VA_05-Set_10
Data: 27/05/2024

✓ Resp. Div.: Reillo O.R.
Ufficio: VA_05
Data: 27/05/2024



VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, la Parte seconda, Titoli I e III, e relativi allegati;

VISTO il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO l’articolo 15 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 264 dell’11 novembre 2022;

CONSIDERATO che in seguito alla modifica di cui al punto precedente, il Ministero della Transizione Ecologica ha cambiato la propria denominazione in Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2024 con il quale è stato conferito all’Arch. Gianluigi Nocco l’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO l’articolo 17-*undecies* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Regime transitorio in materia di VIA”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” e, in particolare l’art. 20 recante “*disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili*”;

VISTO il Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12 ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità e indifferibili e urgenti*”;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, ed in particolare l’articolo 6, recante “*Accelerazione della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili del sistema*”;

VISTO l’art. 36, comma 2-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per

l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti";

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

VISTO il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 2 settembre 2021, n. 361 in materia di composizione, compiti, articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTI i decreti del Ministro della Transizione Ecologica del 10 novembre 2021, n. 457 e del 29 dicembre 2021, n. 551 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del 30 dicembre 2021, n. 553 di nomina del Presidente della Commissione PNRR-PNIEC; gli ulteriori decreti di nomina dei Componenti della Commissione n.27232 e n.27234 del 3 marzo 2022, n.60868 del 16 maggio 2022, n. 65912 e n.65913 del 26 maggio 2022, n. 245 del 22 giugno 2022 e n. 335 del 15 settembre 2022;

VISTI i decreti del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 9 maggio 2023 n. 154, in tema di integrazione dei componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del 25 maggio 2023 n. 175, in tema di nomina dei componenti aggregati della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC; gli ulteriori decreti di nomina dei Componenti della Commissione n. 287 del 1° settembre 2023 e n. 312 del 27 settembre 2023, n.312, n. 314, n.315, n.316 e n.317, del 19 dicembre 2023 e n. 420 del 11 gennaio 2024;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'articolo 47, con cui sono apportate modificazioni all'articolo 20, comma 8, del D.lgs. n. 199/2021;

VISTO il decreto-legge 9 dicembre 2023, n.181, convertito con modificazioni dalla Legge 2 febbraio 2024, n.11, recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023";

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, integrata successivamente con la valutazione di incidenza, di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997, e contestuale verifica del piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 24 del D.P.R. n. 120/2017, presentata ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. 152/2006 dalla Società Metka EGN Apulia S.r.l., con nota prot. MiTE/52410 del 29/04/2022, perfezionata con nota acquisita il 09/06/2022 al prot. MiTE/72335, per il progetto di un impianto fotovoltaico, della potenza di 19,68 MW, integrato con un impianto di produzione di idrogeno verde, e delle

relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei Comuni di Statte (TA) e Taranto (TA).

CONSIDERATO che il progetto è inserito nell'Allegato I-bis "Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999" al punto 1.2.1 "Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti" e nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 al punto 2), denominato "Progetti di competenza statale: impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW";

PRESO ATTO che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC si è insediata in data 18 gennaio 2022;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed il conseguente deposito del progetto, dello studio di impatto ambientale comprensivo del piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, della Sintesi non tecnica nonché dell'Avviso al pubblico è avvenuta sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 3 novembre 2022, contestualmente alla comunicazione di procedibilità dell'istanza avvenuta con nota prot. MiTE/136399;

CONSIDERATA la nota acquisita al prot. MASE/60704 in data 17/04/2023 e la nota acquisita al prot. MASE/147383 in data 18/09/2023, con le quali il Proponente ha trasmesso della documentazione integrativa volontaria comprensiva della Valutazione di Incidenza Ambientale (Screening), di cui alle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat";

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 23, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in data 19 aprile 2023 è avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa del 17/04/2023 nonché del nuovo Avviso al Pubblico sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e in data 26 settembre 2023 della documentazione integrativa del 18/09/2023 con il nuovo Avviso al Pubblico;

DATO ATTO dei pareri e le osservazioni pervenute ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, considerate dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo di cui al parere di competenza;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 210 del 20 ottobre 2023 al prot. MASE/171817 del 25 ottobre 2023, con il quale la Commissione medesima ha espresso:

- *PARERE FAVOREVOLE circa la compatibilità ambientale del "Progetto di un impianto fotovoltaico della potenza pari a 19,68 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, integrato con un impianto di produzione di idrogeno verde, da realizzarsi nei Comuni di Statte (TA) e Taranto (TA)" subordinato all'ottemperanza delle Condizioni [...]", impartite nel parere medesimo;*

- *PARERE FAVOREVOLE circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sulla ZSC/ZPS IT9130007 "Area delle Gravine" e sulla ZSC/ZPS IT9130002*

“Masseria Torre Bianca”; la Valutazione di livello I (screening) si conclude positivamente, senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata;

- *PARERE FAVOREVOLE in merito alla conformità del Piano Preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo alle disposizioni del DPR 120/2017, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nella specifica condizione ambientale;*

ACQUISITO il parere del Ministero della Cultura, di cui alla nota prot. MIC_SS-PNRR 3139-P del 26 gennaio 2024, assunto al prot. MASE/14712 in pari data, avente esito positivo con condizioni ambientali;

CONSIDERATO che il Ministero della Cultura, con il proprio parere, ha indicato che il progetto *“con riferimento al D.lgs. 199/21 co.8, let. b (Decreto modificato dall'art 47 del DL n. 13 del 2023, ora Legge n. 41/23) ricade in area idonea in quanto situato in area SIN oggetto di bonifica individuata ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;

CONSIDERATE le controdeduzioni al citato parere del Ministero della Cultura presentate dal proponente, con nota acquisita in data 06/02/2024 al prot. MASE/21677 e ribadite con nota prot. MASE/77877 del 26/04/2024, con le quali con particolare riferimento alla richiesta di rimodulazione del layout ha rappresentato che questa *“comprometterebbe gravemente la realizzabilità dello stesso da un punto di vista finanziario”*, evidenziando altresì la tardività nell'emanazione del parere;

PRESO ATTO di quanto indicato nel parere Ministero della cultura secondo cui *“la valutazione degli impatti e della conformità alla normativa di tutela vigente per il Bene paesaggistico in cui ricade il sito di intervento, non può prescindere, nel caso specifico, dalla considerazione dello stato attuale dell'area, i cui valori paesaggistici risultano fortemente compromessi dalla sua collocazione in quello che ormai è a tutti gli effetti un comprensorio industriale e produttivo, caratterizzato dalla presenza di una grande cava (a nord est dell'impianto), dall'inceneritore e dall'impianto di compostaggio subito limitrofo ad ovest del perimetro dell'area dell'impianto fotovoltaico”*, e ripreso dalla Società proponente nelle citate controdeduzioni specificando inoltre che detta area è *“situata in adiacenza ad un impianto ad incenerimento e compostaggio di rifiuti (Amiu S.p.a.) e nelle immediate vicinanze di stabilimenti industriali (Acciaierie d'Italia- S.p.a.), che risulta fortemente compromessa sia a livello ambientale che paesaggistico versando, come emerge dallo stesso Parere MIC, in stato di degrado e parziale abbandono, per cui la realizzazione del Progetto ne consentirebbe il recupero e l'utilizzo piuttosto che un detrimento”*;

ESAMINATO il citato parere espresso dal Ministero della cultura allegato al presente atto;

RILEVATO che il rispetto dell'insieme delle prescrizioni poste e nello specifico quelle individuate con il n. 1 e n. 2 comprometterebbe la realizzazione dell'opera;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 22 comma 1, lett. a), del D.lgs. 199/2021, *“nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione”*;

VISTO l'articolo 25, comma 2-*bis*, del D.Lgs. 152/2006, come modificato dall'articolo 9, comma 9-*novies*, del D.L. n.181/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n.11/2024, che al secondo periodo prevede: “[...] *il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199*”;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha indicato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, con particolare riferimento al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi per i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di “rinnovabili” su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, a sostenere il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, prevedendo una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO altresì che nella materia di produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto al cambiamento climatico;

RILEVATO che, dall'istruttoria svolta sulla natura dell'opera, il progetto di un impianto fotovoltaico, della potenza di 19,68 MW, integrato con un impianto di produzione di idrogeno verde, e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei Comuni di Statte (TA) e Taranto (TA), concorre al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e del Piano per la transizione ecologica (PTE);

CONSIDERATO quindi che è stato acquisito parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 210 del 20 ottobre 2023, costituito da n. 60 (sessanta) pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO altresì, che è stato acquisito il parere del Ministero della Cultura, di cui alla nota prot. MIC_SS-PNRR 3139-P del 26 gennaio 2024, costituito da n. 22 (ventidue) pagine, allegato al presente decreto;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152/2006, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sulla base del parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e tenendo conto del parere del MIC di cui vengono recepite e fatte proprie le prescrizioni n. da 3 a 14

DECRETA

Articolo 1

Giudizio di compatibilità ambientale del progetto

1. È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto presentato dalla Società METKA EGN Apulia S.r.l., per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, della potenza di 19,68 MW, integrato con un impianto di produzione di idrogeno verde, e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei Comuni di Statte (TA) e Taranto (TA), previa ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli artt. 2 e 3, nonché parere favorevole circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 in seguito alla Valutazione di Incidenza Ambientale (Screening). Si ritiene il Piano Preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo conforme alle disposizioni del DPR 120/2017, nel rispetto delle specifiche Condizioni Ambientali.
2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata dell'efficacia del presente provvedimento è di 5 anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, trascorsi i quali, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione è stato di impatto ambientale dovrà essere reiterata.
3. Il proponente, entro i termini di cui al comma precedente, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, del citato D.lgs. n. 152/2006.

Articolo 2

Condizioni ambientali della Commissione PNRR-PNIEC

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione PNRR-PNIEC n. 210 del 20 ottobre 2023. Il Proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 3

Condizioni ambientali del Ministero della Cultura

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali da n. 3 a n. 14 - fatte proprie con il presente decreto - di cui al parere del Ministero della Cultura MIC_SS-PNRR n. 3139-P del 26 gennaio 2024. Il Proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 4

Verifiche di ottemperanza

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 e, in collaborazione con il Ministero della Cultura, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 210 del 20 ottobre 2023. Il Ministero della Cultura effettua le attività di verifica tramite i soggetti a tal fine individuati nel parere di competenza.

3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero della Cultura.

4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui ai commi 2 e 3 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28 del decreto legislativo n. 152/2006.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli artt. 2 e 3 si provvede con oneri a carico del soggetto proponente nei limiti in cui le attività di verifica richieste ai soggetti ed Enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Articolo 5

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è notificato alla Società METKA EGN Apulia S.r.l., al Ministero della Cultura, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Taranto, ai Comuni di Statte (TA) e Taranto (TA) e alla Regione Puglia, la quale provvede a portarlo a conoscenza delle altre Amministrazioni interessate.

2. Il presente decreto, unitamente al parere della Commissione PNRR-PNIEC e del Ministero della Cultura, è reso disponibile sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica eseguita ai soggetti all'art. 4, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

**IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI**

Gianluigi Nocco